



COMUNE DI AFRAGOLA

(Città Metropolitana di Napoli)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Parere alla proposta di deliberazione di C.C. n. 105/2022 avente come oggetto revisione periodica delle società partecipate al 31/12/2021, ex art. 20, D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017.

Allegato al Verbale n. 14/2022 del 16 dicembre 2022.

Il Collegio dei Revisori, vista la proposta di deliberazione di C.C. n. 105 del 16/12/2022 avente ad oggetto: *“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e ss. mm. ii. Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2021”*, a firma del Sindaco Prof. Antonio Pannone predisposta dal Dirigente Finanziario.

Viste

-le schede allegare di rilevazione del MEF Dipartimento del Tesoro, per la revisione periodica delle Partecipate, ex. art. 20, c. 1, TUSP, *“Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31.12.2021”*.

Considerato quanto disposto dal TUSP e dal successivo decreto attuativo n. 100/2017 che dispongono per le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni, che non possono mantenere partecipazioni dirette ed indirette, di qualsiasi entità, in società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e che, fermo restando quanto sopra, possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali indicate dall'art. 4, co. 2 del TUSP, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Visto che per l'effetto dell'art. 20 del TUSP, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute individuando quelle che devono essere alienate o razionalizzate.

Tenuto conto:

che ai fini di cui sopra devono essere alienate o assoggettate a misure di razionalizzazione le partecipazioni di cui all'art. 20, co. 1 e 2 del TUSP.

Visto l'esito della ricognizione effettuata dall'Ente in seguito alla relazione istruttoria del Dirigente finanziario dalla quale emerge che il Comune detiene attualmente il capitale sociale delle seguenti società:

1. Afragol@net s.r.l. unipersonale c.f. 05025651216 quota 100% con sede legale in Afragola alla Piazza Municipio n. 1, capitale sociale euro 15.000,00 interamente versato, con socio unico, quale il Comune di Afragola;
2. Città del Fare c.f. 03556041212 – Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni a Nord-Est di Napoli S.C.p.A., quota di partecipazione

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

15,83%, società in liquidazione, il cui scioglimento è stato deliberato con Deliberazione di C.C. n. 33 del 17/05/2016.

Dall'esame ricognitivo delle partecipazioni secondo quanto indicato dall'Ente con la relazione tecnica e con la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 105 del 16.12.2022 emerge che il Comune di Afragola possiede al 31.12.2021 solo le seguenti due partecipazioni:

- Afrogol@net s.r.l. unipersonale c.f. 05025651216 quota di partecipazione 100%;
- Città del Fare c.f. 03556041212 – Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni a Nord-Est di Napoli S.C.p.A. in liquidazione, quota di partecipazione 15,83%.

Visto l'art. 1 del D. Lgs. 175/2016 che testualmente recita:

“comma 1- le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

Comma 2- le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Comma 4- Restano ferme:

b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.”

Visto l'art. 3 del D. Lgs. 175/2016 che recita:

“le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.”

CONCLUSIONI

Vista la forma di costituzione della società a responsabilità limitata unipersonale di Afrogol@net, società *in house providing*, e vista la forma di costituzione della società consortile per azioni di Città del Fare, quest'ultima posta in liquidazione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 17/05/2016;

Considerato che la società Afrogol@net s.r.l. unipersonale svolge come attività esclusiva: la produzione di un servizio di interesse generale ed istituzionale a favore del Comune di Afragola, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, strettamente necessari all'espletamento dell'attività dell'Ente, i cui ricavi di esercizio sono interamente di provenienza del Comune di Afragola;

Considerato che la società Città del Fare s.c.p.a. risulta posta in liquidazione dal 17/05/2016, per la stessa si auspica la chiusura della liquidazione con il conseguente deposito presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente del bilancio finale di liquidazione e del relativo piano di riparto e la successiva cancellazione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori esprime parere favorevole all'individuazione dell'assetto complessivo delle società partecipate.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

avv. prof. Carmine Cossiga dott. Giuseppe Annese dott. Gennaro Ieryolino

